



COMUNE DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Racc. n.

Del

**CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO (ART. 173 DEL D.P.R. N. 207/2010,
S.M.I.) LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI IN CASTELLANZA E MESSA IN
SICUREZZA FABBRICATO FATISCENTE IN CORSO MATTEOTTI N. 7.**

C.I.G. ZC9139CC04

L'anno duemilaquindici, il giorno TREDICI del mese di marzo in Castellanza, presso la sede municipale.

TRA

il **COMUNE DI CASTELLANZA**, di seguito per brevità chiamato anche "Comune", con sede a Castellanza (VA), Viale Rimembranze n. 4, codice fiscale 00252280128, rappresentato dall'arch. Silvano FERRARO, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/10/1960, nella sua qualità di responsabile del settore opere pubbliche, domiciliato per la carica nella casa comunale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma in forza di decreto sindacale n.22953 del 18/12/2013, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107, punto 3, lett. c), del D. lgs. n. 267 del 18/8/2000, s.m.i.;

E

la società "**SINTES SINERGIE INTEGRATE EDILIZIA STRADALE – Società Consortile a Responsabilità Limitata – Consorzio Stabile**", di seguito per brevità chiamata anche "Società", con sede a Busto Arsizio (VA), Via Gian Battista Pergolesi 2, codice fiscale e P. IVA 02494110121, rappresentata dal signor Franco GIUSTO, nato a Busto Arsizio (VA) il 6/05/1961, domiciliato presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto, non in nome proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante – presidente del Consiglio di Amministrazione - della società.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, rappresentato dall'arch. Silvano FERRARO, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, s.m.i., alla società "SINTES SINERGIE INTEGRATE EDILIZIA STRADALE – Società Consortile a Responsabilità Limitata – Consorzio Stabile", rappresentata dal signor Franco GIUSTO, che accetta, i seguenti lavori:

"Demolizione di fabbricati pericolanti fuori terra sino al piano di campagna siti a Castellanza in C.so Matteotti 7 sui mappali 172 e 579, foglio 1 del Catasto Terreni, eseguita con mezzi meccanici muniti anche di cesoia e pinza frantumatrice, compreso selezione di materiali, carico e trasporto alle pubbliche discariche autorizzate, compreso diritti di discarica oneri e magisteri atti ad evitare polveri e caduta di calcinacci sulle proprietà adiacenti, nulla escluso, per dare l'opera completa ed eseguita secondo normativa vigente ed a perfetta regola d'arte, mantenendo in piedi il muro perimetrale di confine fino all'altezza di m. 2,50 ove possibile al fine di delimitare la proprietà verso i confinanti e mantenendo in sicurezza i fabbricati adiacenti. Le opere di demolizione comprendono la rimozione della vegetazione incolta esistente sul sedime. In luogo del mantenimento del muro perimetrale di confine è ammessa la demolizione fino al piano campagna fino all'altezza di m. 2,50 con la contestuale fornitura e posa di recinzione di cantiere lungo i confini costituita almeno da rete in polietilene di colore verde fissata a una struttura portante composta da tubi innocenti o comunque da elementi in acciaio infissi al suolo e da struttura lignea fuori terra".

Le parti danno atto che ai fini dell'esecuzione dei lavori non è stato redatto capitolato speciale d'appalto preventivamente alla formulazione dell'offerta, pertanto si fa espresso e integrale riferimento alle disposizioni contenute nel D. lgs. n. 163/2006, s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel D. lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nonché nelle relative disposizioni attuative ad essi riferite.”

Si da atto che l'impresa ha depositato in data 23/02/2015:

- dichiarazione, quale Consorzio Stabile, che l'impresa consorziata che eseguirà le lavorazioni è l'impresa GIUSTO BENTTO S.N.C. di Giusto Geom. Sergio, con sede legale in Via Cellini n. 35 – Marnate (VA) – C.F. e P. IVA 01561960129, che si intende pertanto autorizzata e soggetta alle verifiche secondo le norme sopra richiamate;
- Piano Operativo della Sicurezza, sostitutivo del PSC, sottoscritto dall'impresa GIUSTO BENITO S.N.C..

Art. 2 - L'importo contrattuale viene determinato a corpo in € 23.950,00 (ventitremilanovecentocinquanta) + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, non soggetti a ribasso e valutati dalla società in sede di offerta.

Art. 3 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'appaltatore inoltre si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. L'appaltatore si obbliga altresì all'adempimento degli obblighi assicurativi, alla denuncia del cantiere ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del consorziato, di eventuali futuri subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il consorziato, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici (art. 118 – comma 6 – D.Lgs. 163/2006). L'affidatario assume a proprio carico qualsiasi responsabilità risarcitoria nei confronti di terzi, per danni a beni immobili e mobili, tenendo indenne il Comune di Castellanza anche per danni a persone.

L'affidatario, a garanzia di quanto sopra, ha depositato copia di polizza assicurativa RCT – RCO n. 239455496 rilasciata da “Assicurazioni Generali S.p.A.” all'Assicurato Contraente GIUSTO BENITO di Giusto B. C. S.N.C., con decorrenza 01/07/2003 in corso di validità e per la quale è stato pagato il premio sino al _____.

Resta inoltre a carico dell'impresa affidataria l'onere di redigere, in caso di necessità, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), qualora l'accesso e l'uscita dal cantiere dovesse avvenire attraverso luoghi di lavoro di altre attività e/o proprietà di terzi .

Art. 4 - Il pagamento del corrispettivo “a corpo” di € 23.950,00, verrà effettuato in unica soluzione al termine dei lavori, nei termini previsti dagli artt. 30 e 31 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 25 del 20/06/2002, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura corredata dalla contabilità da tutti i documenti di trasporto e conferimento dei materiali di demolizione agli impianti autorizzati, nel rispetto del D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012. Alla documentazione suddetta verrà allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori.

Art. 5 - Durata dei lavori: il termine di esecuzione e completamento della demolizione delle opere e collaudo è stato stabilito in sede di richiesta di offerta tramite la piattaforma di Regione Lombardia per l'E-Procurement SINTEL in 60 (sessanta) giorni dall'ordine di esecuzione conseguente la determinazione di affidamento diretto.

Art. 6 - Penali: le penali sono state previste in sede di richiesta di offerta tramite la piattaforma di Regione Lombardia per l'E-Procurement nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (quindi pari ad € 119,75 giornaliero). Non è prevista, ai termini dell'art. 173, comma 1 lett. f), del D.P.R. 207/2010, garanzia fideiussoria contrattuale. In caso di ritardo nell'inizio, conduzione e ultimazione dei lavori vige il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice

denuncia per inadempimento ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. 163/2006, salvi quindi i diritti e le facoltà riservate alla stazione appaltante derivanti dall'inadempimento del contraente. L'importo delle penali, qualora dovesse superare il 10% dell'importo del contratto di cottimo, comporterà la risoluzione automatica del contratto, salvo il caso in cui la Direzione Lavori disponga in merito a sospensioni degli stessi per esigenze impreviste.

Art. 7 - Il subappalto non è stato preventivamente richiesto e non è ammesso ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, si procederà adendo il giudice competente in materia.

Art. 9 - Si dà atto che per effetto dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 le disposizioni per le verifiche di cui al D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) in relazione alle imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, sono riconducibili al contratto le seguenti prestazioni, a titolo non esaustivo: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi.

E' stata acquisita autocertificazione informazione antimafia - dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla "WHITE LIST" sottoscritta dalla Società "SINTES SINERGIE INTEGRATE EDILIZIA STRADALE - Consorzio Stabile - e dal Consorzio esecutore dei lavori GIUSTO BENITO S.N.C..

Art. 10 - Ai fini fiscali si dà atto che il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, per il combinato disposto degli artt. 40 e 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, s.m.i., sarà registrato in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta dalla società mediante apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici da € 16,00 cadauno sulla copia cartacea custodita agli atti d'ufficio, in sede di formazione della scrittura privata in modalità elettronica.

Art. 11 - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto sono immediatamente operativi tra le parti, con il reciproco impegno alla sottoscrizione in modalità elettronica dello stesso.

Art. 12 - Si informa che il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto è effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente connesse. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici o privati e la loro diffusione è ammessa quando sia prevista da norme di Legge o di Regolamento o quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il presente contratto, del quale fanno parte integrante:

- il P.O.S., presentato su supporto informatico (CD) con nota prot. 3480 del 23/02/2015, e che qui si omette di allegare;
- la dichiarazione contenuta nello stesso prot. 3480 del 23/02/2015 circa l'impresa esecutrice per conto del Consorzio di imprese
- le dichiarazioni di cui all'art. 9 rese dal Consorzio e dal Consorziato,

viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

per IL COMUNE DI CASTELLANZA - Silvano FERRARO

per LA SOCIETA' APPALTATRICE - Franco GIUSTO